



CODICE CIVILE

Art. 314/20 c.c.

Affidamento preadottivo

La domanda per adottare con adozione speciale un minore per il quale e' diventata definitiva la dichiarazione di adottabilita', deve essere presentata da entrambi i coniugi richiedenti al tribunale per i minorenni del distretto ove il minore si trova. La domanda puo' fare menzione espressa del minore che i richiedenti intendono adottare.

Il tribunale per i minorenni, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 314/2, anche nel caso di piu' domande da esaminare comparativamente, nell'interesse preminente del minore, sentito il pubblico ministero e, ove esistano, gli ascendenti degli adottanti, omessa ogni altra formalita' di procedura, dispone l'affidamento preadottivo e ne determina le modalita'.

Il provvedimento dell'affidamento preadottivo e' pronunciato dal tribunale in camera di consiglio ed e' trascritto entro tre giorni dalla pronuncia sul registro di cui all'articolo 314/15.

Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare oppure di persone esperte o di istituti specializzati.

Versione in vigore dal 7 luglio 1967 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 giugno 1983 · versione 17

RIFERIMENTI NORMATIVI

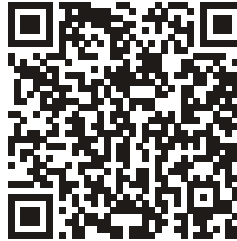
Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Primo — Delle persone e della famiglia
Titolo	VIII — Dell'adozione di persone maggiori di età
Capo	III — Dell'adozione speciale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

[https://ratiolegis.it/codice-civile/art-314-20-affidamento-preadottivo/
versione/17](https://ratiolegis.it/codice-civile/art-314-20-affidamento-preadottivo/versione/17)



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it